



Comune di Tivoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 22 marzo 2018

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 – Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni	7
Articolo 10 -Riscossione coattiva	7
Articolo 11- Rimborsi e compensazioni	7
Articolo 12 - Contenzioso.....	8
Articolo 13 – Abrogazioni e rinvii.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il Comune di Tivoli, al fine di rafforzare il processi di definizione delle politiche e dei servizi comunali in ambito turistico nonché per condividere esigenze e finalità dell'utilizzo degli incassi derivanti dall'applicazione dell'imposta, convoca almeno due volte l'anno il tavolo tecnico con gli operatori del settore turistico.
4. La Giunta relaziona alle competenti Commissioni consiliari, anche in forma scritta, il risultato di ogni incontro del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente nonché, annualmente, anche in Consiglio comunale, in merito all'utilizzo degli incassi derivanti dall'Imposta.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Tivoli in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Tivoli. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi.
3. Presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, disciplinate dalla normativa regionale esse siano alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - alberghi;
 - motels;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - campeggi;
 - villaggi turistici;
 - case per ferie;
 - hostel od ostelli;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - attività saltuarie di alloggio e prima colazione;
 - agriturismi;
 - bed and breakfast;
 - strutture di turismo rurale;
 - immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Tivoli;
 - residenze d'epoca;
 - residenze;
 - affittacamere o guest house;
 - country house o residenze di campagna;

- rifugi montani ed escursionistici;
- alloggi per uso turistico (categoria unica) e altre forme di ospitalità;
- case del Camminatore.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Tivoli e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Tivoli.
2. I soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 - *ter* del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 - *bis* del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
 - gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o enti di formazione, che soggiornano oltre i tre giorni;
 - i residenti del Comune di Tivoli;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'imposta non si applica dopo la sesta notte di pernottamento.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili della riscossione e del riversamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare perentoriamente al Comune, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare i seguenti dati secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente:

- il numero delle persone arrivate non esenti;
- il numero totale di pernottamenti complessivi;
- il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero di soggetti esenti dal pagamento.

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione trimestrale sono le seguenti:

- entro la data del 10 aprile per l'imposta riscossa nel primo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 luglio per l'imposta riscossa nel secondo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 ottobre per l'imposta riscossa nel terzo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 gennaio per l'imposta riscossa nel quarto trimestre dell'anno;

2. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- 1) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura secondo la scheda informativa predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente;
- 2) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- 3) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- 4) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- 5) riversare integralmente l'imposta riscossa al Comune di Tivoli, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune ovvero di poter dimostrare anche avvalendosi di supporti digitali o informatici il possesso della documentazione relativa all'assolvimento dei propri obblighi.

5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Tivoli del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre dei software di gestione e controllo informatizzato dell'imposta. I software e le piattaforme da utilizzare saranno rese disponibili gratuitamente per tutte le strutture ricettive.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Tivoli.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, trimestralmente, entro il decimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso e precisamente:

- entro la data del 10 aprile per l'imposta riscossa nel primo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 luglio per l'imposta riscossa nel secondo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 ottobre per l'imposta riscossa nel terzo trimestre dell'anno;
- entro la data del 10 gennaio per l'imposta riscossa nel quarto trimestre dell'anno precedente;

In caso di mancato riversamento, i gestori saranno perseguiti ai sensi della legge penale e civile, vista la natura di incaricati di pubblico servizio.

Il versamento dell'imposta di soggiorno dovrà essere eseguito:

- mediante accredito sul conto di Tesoreria comunale e dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il trimestre di riferimento;
- online tramite il servizio di pagamento PagoPA.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei gestori.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune, o altro soggetto nominato incaricato dall'Ente, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Sempre ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione, tramite la Polizia locale anche in collaborazione con altre Forze dell'Ordine e/o Agenzia Fiscale, effettua attività di accertamento volte ad appurare la corretta osservanza delle norme contenute nel Regolamento.

5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a comunicare, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, congiuntamente alla dichiarazione trimestrale le generalità dei soggetti, che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'irrogazione di tale sanzione non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto l'ufficio comunale potrà svolgere tutte le attività di accertamento comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure avvalendosi inoltre, ove disponibili, di tutte le eventuali procedure e soluzioni informatiche in grado di supportare l'Amministrazione in una organica applicazione del metodo induttivo (prenotazioni effettuate sui principali portali, protocollo di intesa con la Questura, indagini sulla contabilità generale di impresa, utilizzo ed implementazione di sistemi di tracciabilità e pagamento digitali, verifica e comparazione di posti letto con le presenze di strutture ricettive similari presenti nel territorio comunale, ect.).

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare

alle prescritte scadenze. La compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Abrogazioni e rinvii

1. Con l'approvazione del presente Regolamento viene integralmente abrogato quello previgente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 10 novembre 2011. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.